



E s t r a t t o

del verbale n. 5 della Riunione di Giunta del 25 marzo 2024 ore 15.10

Sono presenti i Signori:

Sangalli Carlo	- Presidente
Dal Checco Massimo	- Vicepresidente
Brambilla Enrico (in videoconferenza)	- Settore Artigianato
Cerioli Renato	- Settore Industria
Rota Alessandro	- Settore Agricoltura
Cimbolini Luciano (in videoconferenza)	- Presidente del Collegio dei Revisori dei conti
Bonomelli Simona	- Componente del Collegio dei Revisori dei conti
Sampiero Roberto (in videoconferenza)	- Componente del Collegio dei Revisori dei conti

Sono assenti giustificati i Signori:

Albanese Vincenzo	- Settore Servizi alle Imprese
De Albertis Regina	- Settore Industria
Dellabianca Andrea	- Settore Servizi alle Imprese

Segretario: il Segretario generale Elena Vasco assistita da Maria Grazia Testa, Responsabile dell'Unità organizzativa Assistenza Organi Istituzionali.



D) ***Fattori abilitanti***

n. 51 - Costituzione della società a responsabilità limitata Parcam Servizi S.r.l.: delibera ai sensi dell'art. 5 comma 4 del D.lgs .175/2016

Il Presidente riferisce:

come noto Camera di Commercio in data 20 novembre u.s. (delibera n. 115/2023) ha deliberato la costituzione della società a responsabilità limitata Parcam Servizi srl per meglio provvedere allo svolgimento di alcune attività strumentali (in parte già svolte, in parte da implementare), necessarie all'esercizio dei compiti e delle funzioni istituzionali definite dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 e, nello specifico, attività di staff già parzialmente svolte, attualmente, dalla società Parcam S.r.l., partecipata al 100% da Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi. Nel progetto relativo alla Newco, le attività di staff sarebbero passate alla nuova Società al fine di meglio provvedere all'espletamento di dette funzioni e, al contempo, offrire le suddette attività di staff - per come meglio implementate e sviluppate, secondo il progetto elaborato in tal senso - anche ad altre Società della Holding camerale e consentire loro di svolgere le funzioni istituzionali dell'Ente alle stesse affidate.

La suddetta delibera, corredata dal necessario parere del Collegio dei Revisori, è stata inviata al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ai sensi dell'articolo 2, comma 4 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i., all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ed alla Corte dei Conti, in conformità al comma 3 dell'art. 5 del D.Lgs.175/2016 s.m.i..

Mentre l'Autorità Garante non ha mosso alcun rilievo, così come il Ministero delle Imprese e del Made in Italy non ha ritenuto di formulare alcuna osservazione, in prossimità della scadenza del termine di 60 giorni, in data 19 gennaio u.s., la Corte dei Conti ha fatto pervenire parere parzialmente negativo.

Nello specifico la Corte, pur riconoscendo la correttezza dell'iter formale seguito dall'Ente, ha mosso alcuni rilievi rispetto ai seguenti aspetti:

- necessità della nuova Società per il perseguimento delle finalità istituzionali (di Camera);
- convenienza economica dell'operazione, anche rispetto alla valutazione della scelta di operare in gestione diretta ovvero esternalizzare il servizio;
- sostenibilità finanziaria, in particolare in un'ottica di gestione dell'organismo societario e non limitata all'iniziale apporto di capitale (che, come osservato dalla Corte, potrebbe venire eroso e addirittura condurre l'Amministrazione socia a "soccorrere finanziariamente" la propria Società);
- compatibilità dell'intervento finanziario con le norme dei trattati europei, con particolare riguardo alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

A seguito dei rilievi mossi dalla Corte, e valutando comunque pienamente rispondente alle esigenze dell'Ente e dell'intero sistema della Holding Camerale la decisione assunta da Camera, l'Ente ha valutato opportuno avviare un'istruttoria tesa a specificare ulteriormente e illustrare ancora più analiticamente quegli aspetti sui quali la Corte ha espresso le proprie perplessità, giungendo alla formulazione di parere parzialmente negativo; l'ulteriore



istruttoria ha inoltre l'obiettivo di fornire talune precisazioni - apportate alla documentazione che era stata sottoposta al vaglio della Corte medesima - volte a fugare eventuali dubbi circa la piena rispondenza dell'iniziativa alla normativa vigente.

A tal proposito si rammenta infatti che la disciplina in materia di società a partecipazione pubblica, con riguardo alla costituzione di nuove società, prevede, come sopra indicato, che la delibera di costituzione, debitamente motivata ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.Lgs.175/2016 s.m.i., sia poi inviata anche alla Corte Conti affinché quest'ultima si possa esprimere con parere preventivo (nella versione di recente novellata dalla Legge 118/2022), parere, questo, come noto obbligatorio ma non vincolante.

L'art. 5 comma 4 del medesimo D.Lgs.175/2016 s.m.i., dispone infatti che "in caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente, è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni".

A fronte del parere parzialmente negativo formulato dalla Corte dei Conti, ritenendo comunque di proseguire nell'attuazione dell'operazione di cui trattasi, stante, come accennato, il permanere della rispondenza dell'operazione alle necessità dell'Ente (per come si avrà modo di rilevare nel prosieguo, anche alla luce dell'approfondimento istruttorio compiuto, da cui trae origine la documentazione che verrà infra richiamata), si è valutato in ogni caso opportuno procedere con una nuova e ulteriormente approfondita istruttoria che tenesse conto dei rilievi mossi dalla Corte e che, punto per punto, fornisse quelle motivazioni e quegli elementi considerati dalla Corte non pienamente soddisfacenti, dovendosi sin d'ora rilevare che, una volta che l'Ente abbia adempiuto all'onere motivazionale e a quello di trasparenza prescritti dalla norma sopra richiamata, la Corte non ha competenza a pronunciarsi una seconda volta in merito alle valutazioni assunte in proposito da Camera.

Nello specifico, *con riguardo al primo aspetto oggetto di rilievo* ad opera della Corte, dopo aver rammentato che lo svolgimento delle funzioni istituzionali della Camera di Commercio (derivanti dalla L 580/1993 come modificata dal d.lgs n. 219/2016) avviene anche per il tramite di società partecipate dalla Camera stessa, va evidenziato che nella Relazione illustrativa agli atti, si è avuta cura - oltre che di motivare analiticamente la necessità di procedere alla costituzione della NewCo - di andare più in dettaglio nella definizione del perimetro di attività di staff che transiteranno da Parcam srl a Parcam Servizi, e che saranno da quest'ultima sviluppati ed implementati, con una delimitazione più chiara e netta delle attività in capo alla NewCo e di quelle che, invece, rimarranno di competenza di Parcam, come richiesto dalla Corte.

In relazione agli aspetti più prettamente economici (convenienza economica dell'operazione, anche rispetto alla scelta di operare in gestione diretta e non esternalizzare i servizi; sostenibilità finanziaria di più ampio respiro rispetto all'iniziale apporto di capitale da parte dell'Ente e delle partecipate Socie) si è proceduto a stilare un Business Plan - contenuto nel Documento Progettuale agli atti - che andasse ad analizzare più dettaglio i suddetti aspetti estendendo inoltre l'arco temporale di valutazione dai tre anni della precedente versione a



cinque anni, esaminando in modo analitico le singole macro-funzioni e l'articolarsi delle stesse, avendo cura di evidenziare i risparmi di costi che ciascuna di esse può prevedibilmente assicurare e le economie di scala che si possono conseguentemente generare.

Infine, *con riguardo all'aspetto relativo alla compatibilità dell'operazione con i Trattati Europei* e, in particolare con la Disciplina europea in materia di aiuti di Stato, si è deciso di intervenire in modifica (a ulteriore specificazione) dell'art. 6 dello Statuto, precisando che si esclude che eventuali aumenti di capitale effettuati dai Soci vadano ad - o possano - abbattere i prezzi di servizi offerti sul mercato, in modo da escludere in radice qualsivoglia (anche solo potenziale) pericolo di aiuti di stato sotto forma di aumenti di capitali, come segnalato dalla Corte.

Entrando maggiormente in dettaglio, rinviando comunque ai documenti agli atti (Relazione Illustrativa e Documento Progettuale) per una più approfondita analisi, si può evidenziare come, con riguardo al primo aspetto, si è proceduto a indicare con maggiore chiarezza il perimetro di attività di staff che verranno svolte dalla NewCo.

Nello specifico, a seguito dell'operazione di costituzione, saranno trasferite in via definitiva in capo a Parcam Servizi S.r.l. le attività di staff gestite dalle seguenti aree aziendali:

- Risorse Umane ed Organizzazione;
- Amministrazione, Finanza e Controllo;
- Supporto Legale;
- Ufficio Acquisti;
- Information and Communications Technology.

Al contempo, rimarranno di esclusiva competenza di Parcam S.r.l. le seguenti attività di linea afferenti alle seguenti aree aziendali:

- Gestione Partecipazioni;
- Servizi Innovativi;
- Servizi Innovativi per Camera di Commercio;
- Gestione Immobiliare e Congressuale;
- Marketing, Comunicazione e Servizi Promozionali;
- Relazioni Istituzionali.

Come emerge da quanto sopra illustrato il perimetro di attività della costituenda Parcam Servizi S.r.l. risulta ben distinto da quello di Parcam S.r.l. (una volta completata l'operazione), con una chiara differenziazione di attività.

Parcam Servizi S.r.l. sarà infatti dedicata in via esclusiva alle attività di staff, mentre Parcam S.r.l. alle attività di linea e gestione di assets strategici (quali le partecipazioni e alcuni immobili di proprietà di Camera), con esclusione di qualsivoglia sovrapposizione di attività, avendo in particolare cura di escludere ogni potenziale duplicazione di attività che, come previsto dal TUSP e osservato dalla Corte, è vietata.

Con riguardo alla necessità della Società per il perseguimento delle finalità istituzionali, si evidenzia che, come rilevabile dall'elenco sopra riportato, tutte le attività che verranno

trasferite e poi svolte da Parcam Servizi S.r.l. attengono alle c.d. attività di staff, essenziali in primis per il funzionamento stesso dell'Ente e delle sue partecipate e, in secondo luogo, per il raggiungimento delle finalità istituzionali dell'Ente alle stesse affidate.

Per quanto attiene alla convenienza economica dell'operazione, anche rispetto alla valutazione della scelta di operare in gestione diretta ovvero esternalizzare il servizio, come emerge anche dal Documento Progettuale e precisato nella Relazione illustrativa agli atti, si è avuto modo di evidenziare come oltre agli indubbi vantaggi qualitativi, la gestione diretta tramite affidamenti alla società in-house dei servizi di staff (da parte dei singoli soci fondatori) permetterà anche di conseguire risparmi di spesa, in particolare in termini di riduzione di costi interni nella gestione dei servizi e dei contratti, nonché, sul lungo periodo e grazie anche al grado di specializzazione del personale, all'esperienza acquisita, e al know-how sviluppato, sarà possibile ottenere ulteriori risparmi di spesa, cui si potranno aggiungere quelle economie di scala che un accentramento di tutte le attività di staff dei singoli soci fondatori consentiranno di conseguire, come meglio illustrato nei documenti citati.

Si riporta di seguito *il conto economico* - contenuto nel Documento Progettuale - elaborato per il periodo 2024-2028 ed il cui dettaglio è esposto nel documento progettuale agli atti:

CONTO ECONOMICO	2024 (6m)	2025 (12m)	2026 (12m)	2027 (12m)	2028 (12m)
AFC	582,2	1.164,3	1.164,3	1.164,3	1.164,3
HR & ORG	635,8	1.271,6	1.271,6	1.271,6	1.271,6
LEGALE & COMPL	100,1	200,2	200,2	200,2	200,2
ICT	98,0	195,9	195,9	195,9	195,9
ACQUISTI	142,4	284,9	284,9	284,9	284,9
RICAVI	1.558,5	3.116,9	3.116,9	3.116,9	3.116,9
Consulenza fiscale	14,7	29,5	29,5	29,5	29,5
Consulente del lavoro	35,3	70,7	70,7	70,7	70,7
Giuslavorista	7,1	14,2	14,2	14,2	14,2
Formazione	173,6	347,2	347,2	347,2	347,2
Consulenza legale	11,0	21,9	21,9	21,9	21,9
COSTI DIRETTI	241,8	483,5	483,5	483,5	483,5
PERSONALE	1.205,8	2.411,6	2.411,6	2.411,6	2.411,6
Sindaci/Revisori	5,0	10,0	10,0	10,0	10,0
OdV	2,5	5,0	5,0	5,0	5,0
Affitto e utenze	60,0	120,0	120,0	120,0	120,0
COSTI STRUTTURA	67,5	135,0	135,0	135,0	135,0
REDDITO OPERATIVO LORDO	43,4	86,9	86,9	86,9	86,9
Amm.ti	-	5,5	11,0	16,5	16,5
REDDITO OPERATIVO NETTO	43,4	81,4	75,9	70,4	70,4
Imposte	12,1	22,9	21,6	20,3	20,3
RISULTATO NETTO	31,3	58,4	54,3	50,1	50,1

In riferimento alla sostenibilità finanziaria, valutata in particolare in un'ottica di perdurante gestione dell'organismo societario e non limitata all'iniziale apporto di capitale, si è avuto modo di evidenziare come l'accentramento delle attività di staff, sopra illustrato, si stima possa generare economie di scala misurabili nel quinquennio prevalentemente in termini di riduzione di costi di carattere amministrativo, di gestione del personale, di gestione degli acquisti, con riduzione di ricorso a professionisti esterni e migliore e più efficiente gestione dei contratti, come meglio dettagliato nel Documento Progettuale nel quale viene altresì evidenziato come i flussi di cassa derivanti dalla fatturazione mensile dei servizi erogati saranno in grado di fronteggiare in autonomia, senza alcuna necessità di interventi di soccorso finanziario dei soci, le spese necessarie alla funzionalità della Società (in particolare costi di struttura, costo del personale e costi diretti esterni).

Di seguito si riportano lo *stato patrimoniale ed il cash flow*, anch'essi contenuti nel Documento Progettuale:

dati in € 000s	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	2024	2025	2026	2027	2028
Entrate	100,0	-	259,7	259,7	259,7	259,7	259,7	259,7	1.658,5	3.116,9	3.116,9	3.116,9	3.116,9
Apporto Capitale Sociale	100,0								100,0				
Incassi fatture anno I			259,7	259,7	259,7	259,7	259,7	259,7	1.558,5	3.116,9	3.116,9	3.116,9	3.116,9
Uscite	-	-	155,8	138,1	244,0	183,7	145,4	374,9	1.241,8	2.989,1	2.998,2	3.006,6	3.014,5
Personale			130,9	130,9	130,9	130,9	130,9	261,8	916,4	2.291,0	2.291,0	2.291,0	2.291,0
Imposte e IVA			4,5	1,3	20,4	9,5	8,6	20,4	64,6	124,4	133,5	142,0	149,8
Altri costi			20,4	5,9	92,7	43,3	5,9	92,7	260,8	573,7	573,7	573,7	573,7
Cash flow netto	100,0	-	104,0	121,6	15,7	76,1	114,4	- 115,2	416,6	127,9	118,8	110,3	102,5
Banca CC	100,0	100,0	204,0	325,6	341,4	417,4	531,8	416,6	416,6	544,5	663,3	773,6	876,1

Il Business Plan contenuto nel Documento Progettuale è stato sottoposto all'esame di una società qualificata che ha considerato una serie di dati e documenti (quali, tra gli altri, il piano industriale della newco e il documento progettuale) e ha ritenuto che il Piano è stato predisposto utilizzando coerentemente le ipotesi e gli elementi contenuti nei documenti esaminati ed è stato elaborato sulla base di principi contabili omogenei rispetto a quelli applicati da Parcam S.r.l. nella redazione dell'ultimo bilancio di esercizio. Con riguardo alla sostenibilità dei costi del personale rispetto all'operazione complessiva, altro aspetto oggetto di attenzione da parte della Corte, si è avuto modo di precisare che innanzitutto si procederà al reclutamento di personale (unità e professionalità indicate con precisione nel Documento Progettuale) tramite procedure di mobilità interna, rivolte alle risorse del sistema camerale, a cui i dipendenti in possesso dei requisiti richiesti potranno candidarsi. Tali procedure selettive riguarderanno tutti i profili indicati nei documenti progettuali fino a copertura degli stessi, posto che la Newco si attende di ricoprire interamente il fabbisogno di personale mediante la predetta mobilità interna, riservandosi pertanto di ricorrere al mercato del lavoro esclusivamente qualora all'interno del sistema non fossero reperite tutte le risorse idonee e di volta in volta necessarie.



Le risorse identificate come idonee verranno assunte alle dipendenze della nuova Società alle medesime condizioni contrattuali (in quel momento) in essere con la Società di provenienza, in assenza quindi di incrementi dei costi, fatto salvo quanto previsto dalla contrattazione integrativa di secondo livello che sarà comunque oggetto di apposita contrattazione dal contenuto analogo a quello attualmente vigente in Parcam S.r.l., e ciò in un'ottica in ogni caso di massimo contenimento dei costi.

Complessivamente, pertanto, i costi relativi al personale risulteranno tendenzialmente inalterati rispetto ai costi attuali, in quanto in linea con i costi sostenuti dalle Società al momento del passaggio del personale in Parcam Servizi S.r.l.

Anche in relazione ai costi correlati alla c.d. governance, si è avuto modo di evidenziare come, in un'ottica di massimo contenimento dei costi e di massima efficienza, nonché in conformità al TUSP, nell'atto costitutivo i soci intendono procedere alla nomina di un amministratore unico e di un sindaco unico. A quest'ultimo, inoltre, potrà essere attribuita anche la revisione legale dei conti o altra funzione consentita dalla legge (quale l'incarico di componente unico dell'Organismo di Vigilanza).

Con riguardo infine alla compatibilità dell'intervento finanziario con le norme dei trattati europei, con particolare riguardo alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato i Trattati come sopra accennato si è avuto cura di intervenire ad integrazione dell'art. 6 dello Statuto (espressamente citato dalla Corte) prevedendo espressamente che *“nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato alle imprese, è fatto divieto ai soci di versare nella società risorse finanziarie destinate ad abbattere i prezzi di mercato dei servizi resi a terzi, e ciò nei limiti di quanto ammesso in relazione alle società in house.”* accogliendo il rilievo della Corte.

Alla luce degli approfondimenti ed integrazione di istruttoria effettuati e delle conclusioni desumibili dai documenti sopra menzionati, si ritengono pertanto superati i rilievi mossi dalla Corte dei Conti nel parere sopra citato e, conseguentemente, adeguatamente motivate le ragioni che portano questo Ente e gli altri soci fondatori a confermare la volontà di procedere alla costituzione della NewCo nei termini e alle condizioni descritte.

A tal proposito si precisa che anche gli altri soci fondatori di Parcam Servizi srl (Parcam srl, Camera Arbitrale srl e Innov-hub srl), sono chiamati a deliberare nuovamente in merito alla costituzione della NewCo, alla luce della nuova istruttoria e della documentazione sopra citata, in conformità a quanto deliberato da Camera.

Parcam vi ha già provveduto in data 20 marzo u.s., Camera Arbitrale in data odierna ed Innov-hub provvederà a breve.

Il Presidente del Collegio dei Revisori Cimbolini interviene riferendo che il Collegio ha seguito fin dall'inizio il progetto di costituzione di Parcam Servizi. Il Collegio, riunitosi anche in mattinata, ha preso visione della documentazione elaborata in riscontro alle richieste della Corte dei conti che riguardano sostanzialmente due aspetti: la necessità per la Camera di costituire il nuovo soggetto societario e la sostenibilità. Rispetto a quest'ultimo punto, il business plan è stato predisposto per cinque anni - dagli iniziali tre - ed è stato certificato da



un organismo esterno. Pertanto, il Collegio, evidenziando di essersi già espresso precedentemente, prende atto del lavoro svolto dall'Amministrazione per dare seguito alle segnalazioni della Corte dei conti, come rappresentato nella presente delibera.

La presente delibera verrà ritualmente pubblicata sul sito della Camera di Commercio a norma dell'art. 5 comma 4 del DLgs 175/2016.

La Giunta, sentito il relatore, all'unanimità,

d e l i b e r a

- 1) di confermare la volontà di procedere alla costituzione della società Parcam Servizi srl per le ragioni già espresse nella precedente delibera n. 115 del 20 novembre 2023 e ulteriormente approfondite e sviluppate in occasione dell'ulteriore istruttoria svolta dagli uffici, come illustrato in premessa e meglio dettagliato nella Relazione Illustrativa e nel Documento Progettuale agli atti;
- 2) di approvare lo schema di statuto allegato al presente provvedimento, del quale fa parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare mandato al Segretario generale o suo delegato di porre in essere tutti gli atti necessari e conseguenti per la costituzione della società Parcam Servizi srl, ivi inclusa la pubblicazione della presente delibera sul sito della Camera di Commercio, a norma dell'art. 5 comma 4 del DLgs 175/2016;
- 4) di conferire immediata efficacia al presente provvedimento al fine di consentire la costituzione della Società nel più breve tempo possibile.

Area Risorse e Patrimonio

Responsabile del procedimento: I. Caramaschi

Milano, 25 marzo 2024

Il Segretario: F.to Elena Vasco

Il Presidente: F.to Carlo Sangalli

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale - Albo camerale - dal 9 al 15 aprile 2024.

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Il Responsabile
Assistenza Organi Istituzionali
(Maria Grazia Testa)